



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/7441235 0707441218 - Fax 070/743233

<http://www.comune.serdiana.ca.it>

C.F.: 80002650929 - P. IVA: 01320970922

Prot. 5230

ORDINANZA N. 20 DEL 07/08/2013

IL SINDACO

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di ogni gradazione in qualunque contenitore e divieto di esposizione e vendita di prodotti gastronomici derivanti da attività commerciali agroalimentari, artigianali, etc., in assenza di titolo sanitario anche se all'interno dei propri cortili, in occasione della manifestazione denominata Calici di Stelle la notte del 09/08/2013.

CONSIDERATO che è ferma volontà dell'Amministrazione Comunale aderire e restare membri attivi dell'Associazione Nazionale Città del Vino e di programmare anche a Serdiana le manifestazioni previste per il corrente anno;

PRESO ATTO che la manifestazione denominata Calici di Stelle ha l'intento di valorizzare il centro storico e siti storici nei quali si svolge la manifestazione, favorendo le aperture ad orario prolungato dei negozi di prodotti tipici, di artigianato artistico, winebar ed enoteche, tenere aperti i musei e i monumenti più rappresentativi per favorire la conoscenza del territorio da parte dei turisti, ma anche di tanti concittadini;

RITENUTO necessario oltre alle degustazioni dei vini presso i banchi d'assaggio, organizzare degustazioni di prodotti tipici a cura delle associazioni locali;

CONSIDERATO che la predetta situazione è collegata alla vendita per asporto di bevande alcoliche praticata dai numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande presenti nel territorio;

DATO ATTO che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato e costituendo fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e vi transitano;

RITENUTO doveroso a tutela dei consumatori consentire la esposizione e la vendita dei prodotti gastronomici preparati dalle attività di cui all'oggetto solo nei casi in cui le stesse risultino titolari di regolare notifica igienico-sanitaria per le preparazioni alimentari in parola, vietando ogni ulteriore forma di vendita dei prodotti gastronomici anche non imprenditoriale che possa creare anche potenzialmente pregiudizio alla salute pubblica;

RITENUTO necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopradescritti, il giorno della manifestazione Calici di Stelle nella fascia oraria dalle ore 20.00 del 09/08/2013 alle ore 01.00 del 10/08/2013, è istituito:

- il divieto per tutti gli esercizi commerciali, di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore;
- il divieto di esposizione e vendita di prodotti gastronomici derivanti da attività commerciali agroalimentari, artigianali, etc., in assenza di titolo sanitario anche se all'interno dei propri cortili;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTA la Legge 25/08/1991, n. 287;

ORDINA

All'interno di tutto il territorio Sardiniese nella fascia oraria dalle ore 20.00 del 09/08/2013 alle ore 01.00 del 10/08/2013, è istituito il divieto per tutti gli esercizi commerciali, di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, il divieto di esposizione o vendita di prodotti agroalimentari/artigianali/etc., anche se all'interno dei propri cortili, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio SUAP o dal Comune,;

La violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500, 00 euro, fatta salva l'applicazione dell'art. 6 co. 3 del D.Lgs. 193/2007 con sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00 per la vendita di prodotti gastronomici in assenza della notifica igienico sanitaria;

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza;

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale e la Forza Pubblica, sono incaricati all'attuazione della presente ordinanza intimando l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori;

Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, ovvero entro 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

DISPONE

Che la presente Ordinanza, previamente comunicata al Prefetto di Cagliari:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio on line
- venga resa nota a mezzo della stampa locale mediante avviso sul sito internet del Comune di Sardiniana e mediante manifesti affissi negli spazi pubblici;
- venga trasmessa, alla Polizia Municipale, alle Forze di Polizia dello Stato per il controllo sull'osservanza del provvedimento e al Settore Commercio e al SUAP per informazione

IL SINDACO
Dott. Ing. Roberto Meloni

